



# COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

## Provincia di AVELLINO



**COPIA**

### Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 35</b>  <b>del 16.10.2013</b>	<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES CON LE MODALITA' PREVISTE DAL D.L. 31/8/2013 n.102 art. 5 E MODIFICA REGOLAMENTO TARES</b>
---	---

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di OTTOBRE in prosieguo di seduta dalle ore 12,40 in Santo Stefano del Sole nella solita sala delle adunanze consiliari presso la Biblioteca comunale è riunito in 1<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale in seduta pubblica **ordinaria** per la trattazione del punto all'ordine del giorno indicato in oggetto. Risultano presenti come da appello nominale i Signori:

Sindaco in carica	Consiglieri Comunali in carica	Presenti
RAGANO Carmine		SI
	PELLECCHIA Giuseppe	SI
	PISACRETA Sara	SI
	RICCIARDELLI Claudio	SI
	VITALE Giuseppe	SI
	ROMANO Giuseppe	SI
	LANGASTRO Michele	No

**Totale Presenti n. 6**

**Totale Assenti n. 1 (LANGASTRO)**

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Michele Pagliuca. La seduta è pubblica.

**Presiede** il Dott. Carmine RAGANO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, iscritta al punto 2) dell'ordine del giorno, dotata dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e riportato a verbale.



## IL SINDACO

Il Sindaco – Presidente, illustra la proposta evidenziando la opportunità di prevedere una semplificazione delle modalità di calcolo della TARES sulle utenze domestiche oggi consentita dal D.L. 31 agosto 2013 n.102. Si adatterà dunque la previgente modalità di calcolo commisurata ai mq; nel contempo si è cercato di contenere gli aumenti previsti in base al D.P.R. 158/1999 sulle utenze non domestiche. Tutto è stato fatto garantendo l'invarianza di gettito, grazie all'ampliamento nel 2013 della platea dei contribuenti. Si evidenzia, inoltre, che la semplificazione delle modalità di calcolo per le utenze domestiche, rispetto a quanto stabilito dalla mera applicazione del D.P.R. 158/99, consentirà ai cittadini di versare entro il 16 dicembre 2013 anche la tariffa di competenza statale sui servizi indivisibili, evitando di incorrere in sanzioni.

Il Sindaco chiede se vi sono interventi dei consiglieri.

Conclusa la discussione, non avendo chiesto nessun consigliere di intervenire, il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione depositata agli atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** l'intervento del Sindaco;

**VISTA** l'unita proposta di deliberazione;

**VISTO** l'art.5 Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" pubblicato in G.U. 31 agosto 2013, n. 204 secondo il quale:

**1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti **tenendo conto dei seguenti criteri** e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:**

**a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;**

*b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*

*c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;*



d) *introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.*

2. *E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.*

3. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*

4. *Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.*

**RICHIAMATO** il Regolamento TARES approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n.22/2013;

**DATO ATTO** che per l'anno 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 novembre e che è quindi possibile procedere a determinazione e/o variazione delle tariffe e modifiche del regolamento;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio comunale n.23/2013 concernente l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARES 2013;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, per come modificato dal citato D.L. n.102/2013 la scelta dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa stabiliti sulla base delle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 costituisce solo una delle opzioni possibili e non più un obbligo;

**CONSIDERATO** opportuno per il 2013, anche in ragione della nuova veste che il tributo in parola probabilmente assumerà a decorrere dal 2014 con il ritorno alla tassazione in ragione della superficie dell'immobile, operare la determinazione delle tariffe domestiche del tributo per tutti i contribuenti moltiplicando l'importo di Euro 1,90 per la superficie dell'immobile;

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è invece possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, sulla base del principio del "chi inquina paga", nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L.



241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**EVIDENZIATO** che per l'anno 2013 è prevista altresì l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq;

**CONSIDERATO** che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

#### **VISTI:**

- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi;
- l'art.5 Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102;
- il Regolamento TARES approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n.22/2013;
- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241;
- il D.P.R. n.158/1999 e s.m.i.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore dei Conti;



Con **voti unanimi** espressi in forma palese dai n.6 consiglieri presenti e votanti

### D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le considerazioni di cui alla premessa;
- 2) **DI MODIFICARE** l'art. 38 del Regolamento TARES, rubricato **Disposizioni per l'anno 2013**, per come segue: **all'art. 38 è inserito il comma 4) "Per l'anno 2013 in ragione di quanto disposto dall'art.5 del D.L. n.102/2013, e salvo quanto disposto dall'art.37 comma 3 del presente Regolamento, il pagamento della TARES per utenze domestiche dovrà essere effettuato in base alla tariffa di 1,90 euro per metro quadrato; per le utenze non domestiche il pagamento della TARES sarà effettuato in base alle tariffe stabilite dal Consiglio comunale sulla base delle normative vigenti con i criteri e modalità di calcolo di cui al DPR n.158/1999";**
- 3) **DI MODIFICARE** l'art. 38 del Regolamento TARES, rubricato **Disposizioni per l'anno 2013**, per come segue: **all'art. 38 è inserito il comma 5) "Per l'anno 2013 il pagamento dell'ultima a rata a saldo tributo TARES, nonché della maggiorazione statale per i servizi indivisibili di cui all'art.23 del presente Regolamento, dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 16 Dicembre 2013";**
- 4) **DI DETERMINARE**, contestualmente, per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

**Utenze domestiche:**

Euro **1,90** a mq per anno

**Utenze non domestiche:**

Categorie di attività	Totale tariffa (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,50
2. Campeggi, distributori carburanti	3,50
3. Stabilimenti balneari	-
4. Esposizioni, autosaloni	3,50
5. Alberghi con ristorante	6,00
6. Alberghi senza ristorante	1,90
7. Case di cura e riposo	1,90
8. Uffici, agenzie, studi professionali	2,00



9. Banche ed istituti di credito	1,50
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,50
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,50
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	3,50
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,50
14. Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	3,50
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	8,00
17. Bar, caffè, pasticceria	6,00
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,00
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	6,00
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,00
21. Discoteche, night club	3,50

**5) DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;


**6) DI INVIARE** la presente deliberazione relativa alle modifiche regolamentari del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “**TARES**” ed alla determinazione delle tariffe relative, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine normativamente previsto;

**7) DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione a **voti unanimi** espressi in forma palese dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

**DICHIARA** il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.)



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES CON LE MODALITA' PREVISTE DAL D.L. 31/8/2013 n.102 art. 5 E MODIFICA REGOLAMENTO TARES**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

**VISTO** l'art.5 Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" pubblicato in G.U. 31 agosto 2013, n. 204 secondo il quale:

**1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti **tenendo conto dei seguenti criteri** e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:**

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;**
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;**
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;**
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.**

**2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.**

**3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.**



4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo *sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.*

**RICHIAMATO** il Regolamento TARES approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n.22/2013;

**DATO ATTO** che per l'anno 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 novembre e che è quindi possibile procedere a determinazione e/o variazione delle tariffe;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio comunale n.23/2013 concernente l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARES 2013;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, per come modificato dal citato D.L. n.102/2013 la scelta dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa stabiliti sulla base delle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 costituisce una delle opzioni possibili;

**CONSIDERATO** opportuno per il 2013, anche in ragione della nuova veste che il tributo in parola assumerà a decorrere dal 2014, operare la determinazione delle tariffe domestiche del tributo per tutti i contribuenti moltiplicando l'importo di Euro 1,90 per la superficie dell'immobile;

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è invece possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza





autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata sulla base della base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO** che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2013 è prevista l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq;

**EVIDENZIATO** che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, essendo incamerata dal bilancio dello Stato;

**CONSIDERATO** che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

**VISTO** il testo del Regolamento di n. 38 articoli

**VISTI:**

lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;  
il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.;

**PROPONE AFFINCHÉ IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

**DI APPROVARE** le considerazioni di cui alla premessa;

**DI MODIFICARE** l'art. 38 del Regolamento TARES, rubricato **Disposizioni per l'anno 2013**, per come segue: all'art. 38 è inserito il comma 4) *“Per l'anno 2013 in ragione di quanto disposto dall'art.5 del D.L. n.102/2013, e e salvo quanto disposto dall'art.37 comma 3 del presente Regolamento, il pagamento della TARES per utenze domestiche dovrà essere effettuato in base all'aliquota di 1,90 euro per metro quadrato; per le utenze non domestiche il pagamento della TARES sarà effettuato in base alle tariffe stabilite dal Consiglio comunale sulla base delle normative vigenti con i criteri e modalità di calcolo di cui al DPR n.158/1999”*;

**DI MODIFICARE** l'art. 38 del Regolamento TARES, rubricato **Disposizioni per l'anno 2013**, per come segue: all'art. 38 è inserito il comma 5) *“Per l'anno 2013 il pagamento dell'ultima a rata a saldo tributo TARES, nonché della maggiorazione statale per i servizi indivisibili di cui all'art.23 del presente Regolamento, dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 16 Dicembre 2013”*;

**DI DETERMINARE**, contestualmente, per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

**Utenze domestiche:**

Euro 1,90 a mq per anno

**Utenze non domestiche:**



<b>Categorie di attività</b>	<b>Totale tariffa (€/mq/anno)</b>
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,50
23. Campeggi, distributori carburanti	3,50
24. Stabilimenti balneari	-
25. Esposizioni, autosaloni	3,50
26. Alberghi con ristorante	6,00
27. Alberghi senza ristorante	1,90
28. Case di cura e riposo	1,90
29. Uffici, agenzie, studi professionali	2,00
30. Banche ed istituti di credito	1,50
31. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,50
32. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,50
33. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	3,50
34. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,50
35. Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
36. Attività artigianali di produzione beni specifici	3,50
37. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	8,00
38. Bar, caffè, pasticceria	6,00
39. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,00
40. Plurilicenze alimentari e/o miste	6,00
41. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,00

42. Discoteche, night club	3,50
----------------------------	------

**DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;

**DI INVIARE** la presente deliberazione relativa alle modifiche regolamentari del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “**TARES**” ed alla determinazione delle tariffe relative, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine normativamente previsto;

**DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).



IL SINDACO  
*F.to dott. Carmine Ragano*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA**

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES CON LE MODALITA' PREVISTE DAL D.L. 31/8/2013 n.102 art. 5 E MODIFICA REGOLAMENTO TARES**

Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000

**esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**



Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Carmine Ragano

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES CON LE MODALITA' PREVISTE DAL D.L. 31/8/2013 n.102 art. 5 E MODIFICA REGOLAMENTO TARES**

Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000

**esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.**



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Ruggiero Restaino

---

# COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di Avellino

COMUNE DI  
SANTO STEFANO DEL SOLE  
(Provincia di Avellino)

Prot. N. 5203

del 10/10/2013

Parere N.5/2013

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO  
ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARES E DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  
TARES CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 5 DEL D.L. N. 102 DEL 31/08/2013**

*dato ai sensi dell'art.239,comma1,lettera b, D.lgs 267/2000 così come mod. dall'art.3,comma 2 bis del D.L. 174/2012*

*Il Revisore*

**Ricevuta**

*Notifica della proposta in epigrafe in data 09/10/2013;*

*Visto il Regolamento Tares approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22/2013;*

*Visto l'art. 5 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102;*

*Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Ecologia e dal Responsabile del Servizio Finanziario;*

*Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;*

**esaminata**

*la proposta di Deliberazione ricevuta;*

**esprime**

*il proprio motivato parere favorevole in merito all' approvazione della Deliberazione Consiliare relativa alla modifica del regolamento Tares e della determinazione delle tariffe Tares con le modalità previste dall'art. 5 del D.L. n. 102 del 31/08/2013.*

*Santo Stefano del Sole, 10 Ottobre 2013*

*Il Revisore*

*Dott. Giovanni Cuzzo*



La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, e n. [ 1] allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to Dott. Carmine Ragano



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Michele Pagliuca

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune il 17.10.2013 per restarvi 15 gg. Consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 17.10.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Michele Pagliuca

---

#### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici giorni consecutivi dal 17.10.2013

- è divenuta esecutiva perchè:

(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

( ) Decorsi gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 17.10.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Michele Pagliuca

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Santo Stefano del Sole, li

Il Segretario Comunale